

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5534 del 17/11/2020
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO06A0031. PIFFERI SILVANA. RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE ALLA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA DUE INVASI ARTIFICIALI ALIMENTATI DAL RIO PISSAROTTA IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) AD USO AGRICOLO IRRIGUO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5668 del 13/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciasette NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO06A0031. PIFFERI SILVANA. RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE ALLA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA DUE INVASI ARTIFICIALI ALIMENTATI DAL RIO PISSAROTTA IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) AD USO AGRICOLO IRRIGUO.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D. Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Premesso che:

- con determinazione regionale n. 11500 in data 24/08/2006 il Servizio tecnico bacini Enza, Panaro e Secchia – Sede di Modena ha rilasciato a Pifferi Leonetto, C.F. PFFLT16B17H061O, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale da un invaso artificiale alimentato dal Rio Pissarotta nel comune di Vignola (MO), caratterizzata da una portata massima di esercizio di 2 l/s per un quantitativo di prelievo annuo non superiore a 3.074 mc, proc. MO06A0031;
- con determinazione regionale n. 5668 in data 30/04/2008 il Servizio tecnico bacini degli affluenti del Po – Sede di Modena ha assentito a Pifferi Leonetto la variante sostanziale alla suddetta concessione, consistente nell'aumento della portata massima di esercizio da 2 l/s a 10 l/s e del quantitativo di prelievo

annuo da 3.074 mc a 9.216 mc, valida fino al 31/12/2015;

- con nota assunta agli atti del Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po con n. PG/2015/734397 del 07/10/2015, Pifferi Silvana, C.F. PFFSVN46H60L885W, ha presentato, in qualità di erede del de cuius Pifferi Leonetto, istanza di rinnovo di concessione con cambio di titolarità;

Preso atto che, con nota registrata al protocollo di questo Servizio con n. PG/2019/52010 del 01/04/2019, Pifferi Silvana ha richiesto, oltre al succitato rinnovo di concessione, la variante sostanziale, consistente nell'aggiunta di in un secondo punto di prelievo da un invaso artificiale adiacente a quello della derivazione originariamente concessa, qualora non fosse possibile derivare acqua pubblica dal primo punto di presa;

Esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- corpo idrico: due invasi artificiali alimentati dal Rio Pissarotta;
- ubicazione primo punto di presa: foglio 1 mappale 668 del comune di Vignola (MO), località Pissarotta di Sopra, coordinate UTM* X: 657.849, Y: 930.194;
- ubicazione secondo punto di presa: foglio 1 fronte mappale 668 del medesimo comune, coordinate UTM* X: 657.834, Y: 930.318;
- portata massima di esercizio: 10 l/s;
- volume massimo annuo del prelievo: 9.216 mc;
- destinazione d'uso: irrigazione agricola;

Considerato che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione con cambio di titolarità e variante sostanziale;

Dato atto che, con nota protocollo n. PG/2019/53860 del 03/04/2019, questo Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona (art. 14-bis della L. n. 241/90) per l'esame dell'istanza e l'acquisizione dei pareri da parte degli Enti di competenza;

Acquisiti in ambito della succitata Conferenza di Servizi, i seguenti contributi:

- con nota protocollo n. PG/2019/61578 del 16/04/2019, il parere favorevole della Provincia di Modena relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e unicamente in rapporto alle competenze di propria pertinenza;
- con nota protocollo n. PG/2019/75940 del 14/05/2019, il parere favorevole, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del R.R. n. 41/2001 e dell'art. 21, comma 2 bis, del R. D. n. 1775/1933, del Consorzio della bonifica Burana;

Dato atto che:

- in sede della Conferenza di Servizi è stato richiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena;

- essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo;

Considerato:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha stabilito di escludere dalla valutazione ex ante, ai sensi della Direttiva medesima, sia i prelievi da corpi idrici artificiali che le derivazioni di attingimento;

- la derivazione richiesta da Pifferi Silvana è classificabile come un attingimento;

In base alla suddetta nota interpretativa, questo Servizio ha escluso la derivazione oggetto di concessione dalla valutazione ex ante, da eseguire con il Metodo Era;

Accertato che nelle vicinanze del punto di prelievo della richiesta di concessione non risultano esserci fonti alternative utili a soddisfare il bisogno idrico del richiedente;

Accertato che Pifferi Silvana ha corrisposto tutti i canoni pregressi, relativi al precedente provvedimento concessorio, rilasciato con determinazione regionale n. 5668 del 30/04/2008 e scaduto in data 31/12/2015, e gli importi dovuti per la derivazione di acqua pubblica superficiale nel periodo compreso dal 01/01/2016 fino al 31/12/2019;

Verificato che il richiedente ha versato i seguenti importi:

- € 37,72 in data 02/03/2020 per il canone dell'anno 2020;
- € 198,35 in data 29/10/2020 per l'adeguamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 50 l/s;

Ritenuto, inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, il rinnovo di concessione con cambio di titolarità e variante sostanziale possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2029, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità Demanio Acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di assentire**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Pifferi Silvana, C.F. PFFSVN46H60L885W, il rinnovo di concessione con cambio di titolarità e variante sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale da due invasi artificiali alimentati dal Rio Pissarotta in comune di Vignola (MO), in località Pissarotta di Sopra, limitatamente al periodo compreso dal mese di marzo al mese di settembre, per gli anni di validità del presente atto, ad uso agricolo irriguo, caratterizzata da una portata massima di esercizio pari a 10 l/s per un volume di prelievo annuo non superiore a 9.216 mc, codice di procedimento MO06A0031;

2. **di approvare** il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/11/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. **di stabilire** che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2029;

4. **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni annuali di concessione, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. **di dare atto** che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

7. **di dare inoltre atto** che per tutelare la risorsa idrica, questo Servizio ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

8. **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di A.R.P.A.E.;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

10. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11. **di notificare** il presente atto a Pifferi Silvana, C.F. PFFSVN46H60L885W;

12. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione con cambio di titolarità e variante sostanziale rilasciato a Pifferi Silvana, C.F. PFFSVN46H60L885W, residente in via per Sassuolo n. 3362 del comune di Vignola (MO), per il prelievo di acqua pubblica superficiale da due invasi artificiali alimentati dal Rio Pissarotta – codice di procedimento MO06A0031.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

La derivazione avviene principalmente tramite un'elettropompa mobile, posta sulla sponda destra di un invaso artificiale del Rio Pissarotta, in area di proprietà del concessionario, identificata catastalmente al foglio 1 mappale 668 del comune di Vignola (MO), in località Pissarotta di Sopra, coordinate UTM* X: 657.849, Y: 930.194, avente le seguenti caratteristiche:

- portata massima prelievo pari a 10 l/s;
- potenza di 5,5 kW;
- diametro del tubo di pescaggio di 100 mm.

Dal punto di presa, l'acqua derivata viene convogliata, tramite un impianto fisso sotterraneo di irrigazione, situato in terreno di proprietà del concessionario, all'impianto di irrigazione a goccia.

Qualora non fosse possibile derivare acqua pubblica dal suddetto punto di presa, è data la possibilità al concessionario di poter derivare la risorsa idrica da un altro punto di presa, situato sulla sponda destra di un altro invaso artificiale del Rio Pissarotta adiacente al primo, tramite una pompa centrifuga carrellata per trattore, posta in area di proprietà del concessionario identificata catastalmente al foglio 1 fronte mappale 668 del medesimo comune, in località Pissarotta di Sopra, coordinate UTM* X: 657.834, Y: 930.318.

Dal secondo punto di prelievo, tramite dei tubi superficiali temporanei, posti in area privata di proprietà del concessionario, l'acqua viene condotta fino al succitato impianto fisso sotterraneo di irrigazione.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 10 l/s.
2. Il quantitativo massimo di prelievo dell'utenza è di 9.216 mc/anno.
3. L'acqua derivata viene utilizzata principalmente per l'irrigazione agricola, tramite impianto a goccia, di una superficie di terreno di circa 3,7856 ettari, situata in area di proprietà del concessionario, identificata catastalmente al foglio 1 mappale 668 del comune di Vignola (MO), dove sono praticati i seguenti tipi di colture: vigna (1,0917 ha), pero (0,9990 ha), ciliegio (0,3131 ha), cachi (0,1053 ha), albicocco (0,3893 ha), susino (0,5756 ha), seminativo (0,3116 ha).
4. Nei mesi di marzo e di aprile, inoltre, viene derivata acqua pubblica superficiale, in caso di gelate, per l'irrigazione antibrina delle succitate coltivazioni;
5. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato limitatamente al periodo compreso **dal mese di marzo al mese di settembre** (inclusi), per gli anni di validità del presente atto.

6. Il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Rio Pissarotta.

ARTICOLO 3

OBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione – In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D.Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di Modena – Via Giardini n.472/L, 41124 Modena – PEC: aoomo@cert.arpae.emr.it;

- Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 Bologna – PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po – Strada Garibaldi n.75, 43121 Parma – PEC: protocollo@postacert.adbpo.it.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questo SAC la tipologia del dispositivo di misura;

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;

- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocare uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. Deflusso minimo vitale – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **50 l/s**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio Pissarotta.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente gli accorgimenti adottati per mantenere il prelievo a valori inferiori o uguali alla portata massima derivabile.

4. Turnazioni - Nel periodo assentito, dal mese di marzo al mese di settembre di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata con la seguente modalità:

- dal mese di marzo al mese di aprile (inclusi), ogni qualvolta si rendesse necessario, **dalle ore 00:00 alle 12:00** (per contrastare eventuali avversità atmosferiche o gelate tardive);

- dal mese di maggio al mese di settembre (inclusi) limitatamente a quattro giorni settimanali, precisamente **lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 12:00 alle ore 24:00**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

5. Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 ed al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

7. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

10. Cessazione dell'utenza – In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.

Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

L'importo del canone per l'anno 2020 relativo al prelievo di acqua pubblica superficiale è di **€ 37,72**, da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

Non è dovuto alcun canone di concessione per occupazione di area demaniale, in quanto l'opera di presa è strettamente collegata alla derivazione di acqua ed il tubo di adduzione della risorsa è mobile e viene asportato

subito dopo l'effettuazione del prelievo.

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 250,00.

Il concessionario deve provvedere ad integrare la somma di € 51,65, versata in data 28/09/2006 a titolo di deposito cauzionale per la precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 11500 del 24/08/2006, versando l'importo di **€ 198,35**, prima del ritiro dell'atto di concessione.

Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

1. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.